

Decreto federale

**concernente due Accordi di riassicurazione
in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni,
l'uno fra la Svizzera e la Spagna, l'altro fra la Svizzera e l'Italia**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 2003² sulla politica
economica esterna 2002,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra la Compañia Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Madrid, che agisce per conto dello Stato spagnolo, e l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, è approvato (appendice 2).

² L'Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Roma, e l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, è approvato (appendice 3).

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi e a metterli in vigore.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2003 865